

Causa C-373/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

9 giugno 2022

Procura:

Spetsializirana Prokuratura

Imputato nel procedimento penale:

NE

Oggetto del procedimento principale

Dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria; in prosieguo: il «giudice del rinvio») veniva formulata l'imputazione a carico di NE. All'udienza preliminare nell'ambito di tale procedimento, NE chiede la ricsuzione del giudice, in quanto egli nutre dubbi sulla sua imparzialità, in relazione sia ai giudici a cui è stata assegnata la causa, sia alla totalità dei membri del giudice del rinvio.

Al riguardo NE si fonda sui seguenti elementi:

- il fatto che il giudice del rinvio sia convenuto in un procedimento civile dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) avente ad oggetto un'azione di risarcimento per atto illecito dovuto alla custodia cautelare disposta nei confronti di NE dal giudice del rinvio; inoltre
- l'adozione dello Zakon za izmenenie i dopalnenie ha Zakona za sadebnata vlast (legge sulla modifica e l'integrazione della legge costituzionale

sull'ordinamento giudiziario, DV n. 32 del 26 aprile 2022, in prosieguo: lo «ZIDZSV»), con la quale viene disposto lo scioglimento del giudice del rinvio a far data dal 27 luglio 2022.

Il giudice a cui è assegnata la causa sostiene che non sussisterebbe alcun fondamento giuridico per una ricusazione e che egli non sarebbe parziale né nel merito, né riguardo a NE.

Ai sensi della sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 5 aprile 2018, nella causa Boyan Gospodinov/Bulgaria (in prosieguo: la «sentenza della Corte EDU nella causa Boyan Gospodinov/Bulgaria»), invocata da NE, l'imparzialità del giudice non dev'essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi (cercando di accertare l'intima convinzione personale o l'interesse del giudice all'esito della causa), bensì anche a partire da elementi oggettivi in base ai quali sussistano sufficienti garanzie per escludere ogni ragionevole dubbio a tale proposito.

Il giudice del rinvio non è certo che nella specie sia possibile escludere dubbi fondati sulla sua imparzialità, in quanto, da un lato, esso è convenuto in un procedimento civile nell'ambito del quale NE chiede un risarcimento danni e, dall'altro, il legislatore ha adottato una legge per il suo scioglimento, motivandola con la «salvaguardia del principio costituzionale di indipendenza dei giudici e di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini».

In generale, si pone la questione se l'adozione dello ZIDZSV con una motivazione del genere non pregiudichi, oltre all'indipendenza del giudice del rinvio, anche quella della Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali, della Procura specializzata e della Procura specializzata presso la Corte d'appello, di cui viene parimenti disposto lo scioglimento con effetto dal 27 luglio 2022, e che sono tenute a proseguire la loro attività fino a tale data.

Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità della procedura di adozione dello ZIDZSV e delle disposizioni di tale legge con i principi dello Stato di diritto, della divisione dei poteri e dell'indipendenza dei giudici, e chiede in particolare se il diritto dell'Unione preveda, come fa lo ZIDZSV, una disciplina sul rinnovo del mandato di giudici e procuratori.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Per poter decidere se debba autoricursarsi per parzialità nel procedimento dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Esso chiede, in primo luogo, se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che

un giudice, chiamato a decidere di un procedimento penale, che sia nel contempo convenuto in un procedimento civile avente ad oggetto un'azione promossa dall'imputato in tale procedimento penale per una violazione del giudice medesimo o del suo successore nella conduzione di detto procedimento penale o di un altro, o che sarebbe tenuto a risarcire un danno qualora la domanda fosse accolta, non costituisca un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell'Unione. Nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che dette disposizioni devono essere interpretate in tal senso, il giudice del rinvio chiede se e in che modo debba proseguire il procedimento penale.

In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni di diritto dell'Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che l'indipendenza di un organo giurisdizionale risulti compromessa da una legge che dispone lo scioglimento di detto organo giurisdizionale a partire da una determinata data, mentre i giudici che ne fanno parte continuano ad occuparsi dei procedimenti assegnati loro fino a quel momento nonché di quelli per i quali hanno tenuto un'udienza preliminare, e che motiva lo scioglimento dell'organo giurisdizionale con la salvaguardia del principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però produrre prove che l'organo giurisdizionale in questione abbia compiuto violazioni in tali ambiti.

In terzo luogo, il giudice del rinvio vuole sapere se le disposizioni di diritto dell'Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che ostino a norme nazionali che dispongono, con la motivazione indicata, lo scioglimento di un organo giurisdizionale autonomo in Bulgaria e che trasferiscono i giudici che ne fanno parte ad altri organi giurisdizionali, situati in parte in località molto remote del paese, senza che i giudici interessati siano stati concretamente informati in anticipo e senza che abbiano manifestato il loro consenso, tenuto conto che solo per detti giudici è previsto per legge un numero massimo di nomine nell'ambito di un organo giurisdizionale. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che le disposizioni di cui trattasi devono essere interpretate in tal senso, il giudice del rinvio chiede come debbano procedere i giudici degli organi giurisdizionali sciolti per quanto riguarda i procedimenti dinanzi ad essi pendenti.

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che un giudice, chiamato a decidere di un procedimento penale, che sia nel contempo convenuto in un procedimento civile avente ad oggetto un'azione promossa dall'imputato in tale procedimento penale per una violazione del giudice medesimo o del suo successore nella conduzione di detto procedimento penale o di un altro, o che sarebbe tenuto a risarcire un danno qualora la domanda fosse accolta, non costituisca un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell'Unione.

2) In caso affermativo, se dette disposizioni di diritto dell'Unione debbano essere interpretate nel senso che un giudice in tale situazione non debba proseguire il procedimento penale e neppure decidere nel merito, e quali sarebbero le conseguenze a livello procedurale e di diritto sostanziale degli atti di tale giudice se non si autoricussasse per parzialità.

3) Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che l'indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello *Zakon za sadebnata vlast* (legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario) (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al 27 luglio 2022) risulti compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare ad occuparsi dei procedimenti assegnati loro fino a quel momento nonché di quelli per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell'organo giurisdizionale è motivato con l'esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.

4) Se le disposizioni di diritto dell'Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che ostino a norme nazionali quali quelle della legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al [27] luglio 2022), che prevedono il completo smantellamento [del Tribunale specializzato per i procedimenti penali, ossia] di un organo giurisdizionale autonomo in Bulgaria con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale ad altri organi giurisdizionali in tutto il paese, anche quando siano situati in località molto distanti dall'attuale sede di attività di detti giudici, senza stabilire anticipatamente il luogo di cui trattasi, senza il loro consenso e in conformità delle limitazioni previste dalla legge solo per detti giudici in relazione al numero massimo di rinnovi di mandato possibili presso un organo giurisdizionale.

5) In caso affermativo, e alla luce del primato del diritto dell'Unione, quali atti procedurali dovrebbero quindi compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui è stato disposto lo scioglimento. Quali conseguenze ne deriverebbero per le decisioni procedurali dell'organo giurisdizionale di cui è stato disposto lo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e le decisioni finali adottate nell'ambito di tali procedimenti.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza richiamate

Trattato sull'Unione europea: articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47, secondo comma

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, considerando 9 e 10, articolo 2

Sentenza del 19 settembre 2006, Wilson (C-506/04, EU:C:2006:587)

Sentenza del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08, EU:C:2010: 39)

Sentenza del 17 luglio 2014, Torresi (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088).

Sentenza del 9 ottobre 2014, TDC (C-222/13, EU:C:2014:2265)

Sentenza del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C-203/14, EU:C:2015:664)

Sentenza del 20 aprile 2021, Republika (C-896/19, EU:C:2021:311)

Sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393)

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ž. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19 (EU:C:2021:798)

Disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 6, paragrafo 1

Sentenza della Corte EDU del 5 aprile 2018, nella causa Boyan Gospodinov/Bulgaria

Sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2020, nella causa Ástráðsson/Islanda

Sentenza della Corte EDU del 9 marzo 2021, nella causa Bilgen/Turchia

Disposizioni nazionali richiamate

Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articoli 119, 129, paragrafi 1 e 3, 130a

Zakon za sadebnata vlast (legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario), articolo 30, paragrafo 1, paragrafo 2, punti 8 e 20, paragrafi 3, 4, paragrafo 5, punti 1, 4, 5, 6, 7, 12 e 13; articoli 161, paragrafi 1 e 2, 165, paragrafi 1, 2 e 3, 194

Zakon za izmenenie i dopalnenie ha Zakona za sadebnata vlast (legge sulla modifica e l'integrazione della legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario), DV n. 32 del 26 aprile 2022, in vigore a partire dal 27 luglio 2022, articoli 44, 49, 50, 51, 52, 53, 59 e 67 delle disposizioni transitorie e finali

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), articoli 29, 31, 35, paragrafi 3, 4 e 5, 258, 411a, 485 e 486

Nakazatelen kodeks (codice penale), articoli 108, paragrafo 2, 325, paragrafi 1 e 2

Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile), articolo 519, paragrafo 2

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 In data 29 maggio 2018 NE incendiava la bandiera della Bulgaria nel centro di Sofia, davanti al Palazzo di giustizia, e la profanava con atti scandalosi, riprendendosi in un video. Egli pubblicava tale video in Internet il 2 giugno 2018, a Stara Zagora.
- 2 Con sentenza del 27 settembre 2018, NE veniva dichiarato colpevole di aver infamato, con reato continuato, la bandiera della Repubblica di Bulgaria e di aver commesso atti indecorosi che recano grave disturbo all'ordine pubblico e dimostrano un evidente disprezzo del pubblico.
- 3 Per i due reati NE era condannato a una pena cumulativa di due anni di detenzione, in base al regime penitenziario generale originario. Il periodo di custodia cautelare (a far data dal 4 giugno 2018) veniva imputato alla pena.
- 4 Il 15 gennaio 2019 l'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali, Bulgaria) revocava la sentenza nei confronti di NE e rimandava la causa a un altro collegio giudicante del giudice del rinvio per il riesame a partire dalla fase di custodia cautelare. Il motivo di annullamento era un vizio di procedura sostanziale. La causa avrebbe dovuto essere assegnata a un singolo giudice, ma era stata attribuita a un giudice e a dei giurati.
- 5 Con decisione del 14 marzo 2019, nell'ambito di un procedimento penale privato dinanzi alla Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali, la custodia cautelare disposta nei confronti di NE veniva tramutata nella misura coercitiva più lieve di «obbligo di presentazione».
- 6 In data 18 luglio 2019 il giudice del rinvio dichiarava NE colpevole per entrambi i capi d'accusa e lo condannava a una pena detentiva di un anno e dieci mesi. La pena era sospesa per quattro anni con condizionale. Il periodo di custodia cautelare dal 4 giugno 2018 al 14 marzo 2019 veniva imputato alla pena.

- 7 Nel dicembre 2019 NE intentava dinanzi al Tribunale di Sofia un'azione civile nei confronti del giudice del rinvio, della Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali e della Procura della Repubblica di Bulgaria, chiedendo un risarcimento danni di Leva 500 000 per atto illecito. Egli fa valere che, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente disposto una custodia cautelare nei suoi confronti per il periodo dal 4 giugno 2018 al 14 marzo 2019.
- 8 Con sentenza del 6 aprile 2020, la Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali emendava la sentenza del 18 luglio 2019 nella parte riguardante la condanna di NE per gli atti compiuti il 2 giugno 2018 a Stara Zagora, confermando la sentenza per il resto.
- 9 Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con sentenza del 3 novembre 2020, annullava la decisione della Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali per vizi di procedura sostanziali che avrebbero comportato una limitazione dei diritti di difesa dell'imputato. Secondo il parere della Corte suprema di cassazione, alla luce della perizia psichiatrica forense redatta su NE non è possibile stabilire se egli fosse in grado di comprendere il significato e la portata del suo atto e di controllare le sue azioni né di partecipare al procedimento penale, vale a dire se fosse capace d'intendere e di volere.
- 10 La causa veniva rimandata al giudice del rinvio, che chiedeva alla Corte suprema di cassazione di precisare esattamente da quale fase dovesse partire con il nuovo esame. A seguito della risposta ricevuta, convocava un'udienza preliminare nell'ambito del procedimento.
- 11 A tale udienza, tenuta il 31 marzo 2021, NE chiedeva la ricusazione del giudice. NE fa valere che egli avrebbe intentato l'azione civile nei confronti del giudice del rinvio per evitare che il giudice di tale organo giurisdizionale a cui è assegnata la causa non fosse imparziale. Quest'ultimo rifiutava di dichiararsi parziale. Egli non sarebbe a conoscenza dell'azione intentata, che del resto dovrebbe essere rivolta contro lo Stato, e non avrebbe alcun interesse all'esito del procedimento.
- 12 Con la decisione adottata in tale udienza preliminare, la causa era rinviata alla Procura per violazioni procedurali sostanziali dei diritti di NE. A parere del giudice, le indicazioni della Corte suprema di cassazione in merito all'ammissibilità dell'imputazione di NE sono rilevanti già nella fase istruttoria. Non si dovrebbe tenere un procedimento penale a carico di una persona che non comprenda il significato e la portata del suo atto e non sia in grado di controllare le sue azioni.
- 13 Dopo aver rinviato la causa alla Procura, veniva eseguita una nuova perizia nella quale si confermava che NE sarebbe in grado di intendere e di volere ai sensi della legge, e infine la causa veniva nuovamente presentata al giudice del rinvio.

- 14 Il 26 aprile 2022 veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge sulla modifica e l'integrazione della legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario. Con tale legge il giudice del rinvio, la Procura specializzata, la Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali e la Procura specializzata presso la Corte d'appello vengono sciolti a far data dal 27 luglio 2022.
- 15 In data 27 aprile 2022 NE chiedeva nuovamente la ricusazione del giudice nel corso dell'udienza preliminare dinanzi al giudice del rinvio, invocando sia l'azione civile intentata nei confronti di quest'ultimo, sia l'imminente scioglimento di tale organo giurisdizionale.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 16 NE fa valere che il giudice a cui è assegnata la sua causa in seno al giudice del rinvio non sarebbe imparziale. NE deduce due motivi a sostegno di tale affermazione.
- 17 In primo luogo, egli rimanda alla sentenza della Corte EDU nella causa Boyan Gospodinov/Bulgaria. Da tale sentenza emergerebbe che la questione dell'imparzialità del giudice non riguarderebbe solo l'imparzialità soggettiva, ma anche l'imparzialità oggettiva dei giudici penali. Anche se non ci sono motivi per dubitare dell'imparzialità personale dei giudici penali, il loro rapporto professionale con uno degli imputati in un procedimento civile svolto in parallelo al procedimento penale potrebbe far sorgere dubbi giustificati sulla loro oggettiva imparzialità. Inoltre, la norma secondo cui, qualora l'azione civile venisse accolta, il risarcimento danni sarebbe a carico del bilancio dell'organo giurisdizionale nell'ambito del quale si sarebbe compiuta la violazione, potrebbe esercitare una certa influenza sulla decisione dei giudici penali.
- 18 Nella specie, il giudice del rinvio è convenuto in un procedimento civile intentato da NE nei confronti del giudice medesimo, che si svolge parallelamente al procedimento penale. Inoltre, qualora l'azione civile di NE fosse accolta e gli fosse riconosciuto un risarcimento danni, quest'ultimo dovrebbe essere pagato dal bilancio del giudice del rinvio.
- 19 In tale contesto, il giudice del rinvio fa presente che l'esito del procedimento civile dipende in misura anche maggiore dall'esito del procedimento penale, in quanto il risarcimento danni viene richiesto per ingiusta detenzione nell'ambito di tale procedimento penale. Sia la fondatezza del diritto, sia l'entità dell'eventuale risarcimento danni dipendono dall'esito del procedimento penale.
- 20 Ai sensi dello ZIDZSV, il Tribunale di Sofia succede al giudice del rinvio in relazione a valori patrimoniali, debiti, diritti e doveri di quest'ultimo. Ciò significa che, a partire dal 27 luglio 2022, il procedimento penale a carico di NE rientra nelle competenze del Tribunale di Sofia, ossia dell'organo giurisdizionale presso il quale NE ha intentato l'azione civile. Nel caso in cui l'udienza preliminare nel procedimento penale si svolga entro tale data, il giudice del Tribunale

specializzato per i procedimenti penali dovrà essere assegnato al Tribunale di Sofia e ivi portare a termine il procedimento. Qualora invece il giudice non fissi l'udienza preliminare entro tale data, il procedimento penale potrebbe essere condotto dal medesimo giudice (se rinominato quale giudice del Tribunale di Sofia) o da un altro giudice del Tribunale di Sofia. Inoltre, il Tribunale di Sofia, quale successore del giudice del rinvio, dovrebbe subentrare in veste di convenuto nella causa civile dinanzi ad esso pendente, avente ad oggetto l'azione di risarcimento promossa da NE.

- 21 Alla luce di queste circostanze e della giurisprudenza citata della Corte EDU, il giudice del rinvio rileva la mancanza di certezza del diritto sul fatto che si debba o meno accogliere la domanda e, in caso di rigetto della stessa, sulle conseguenze a livello procedurale e sostanziale degli atti compiuti.
- 22 In secondo luogo, NE fa riferimento all'imminente scioglimento del giudice del rinvio.
- 23 Al riguardo, il giudice del rinvio dichiara che, nell'ambito della regolare procedura di scioglimento di un organo giurisdizionale, non dovrebbe essere possibile motivare con lo scioglimento la ricusazione per parzialità nell'ambito di procedimenti di competenza dell'organo giurisdizionale da sciogliere. Nella specie, tuttavia, si è tenuto un procedimento volto a screditare i giudici e procuratori degli organi giurisdizionali di cui è previsto lo scioglimento e avente ad oggetto la loro indipendenza. Poiché il legislatore ha adottato la legge sullo scioglimento di tali organi con la motivazione che in tal modo viene «garantito il principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini», il giudice del rinvio si chiede se esso sia percepito nella società quale giudice imparziale e indipendente e se possa continuare ad occuparsi della causa o se debba autoricusarsi per parzialità.
- 24 A parere del giudice del rinvio, le modalità con cui si è svolta la procedura per l'adozione della legge sullo scioglimento degli organi giurisdizionali specializzati, la motivazione contenuta nel progetto di legge e la disciplina sul rinnovo del mandato di giudici e procuratori violano i principi dello Stato di diritto e della divisione dei poteri, pregiudicando l'indipendenza dei giudici degli organi giurisdizionali di cui è previsto lo scioglimento e facendo sorgere il sospetto che si tratti di una ritorsione intenzionale per la loro attività.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 25 Per poter decidere in merito alla domanda di ricusazione presentata da NE e valutare in che modo definire il procedimento penale, il giudice del rinvio deve accertare se sussistano determinati fatti oggettivi che sollevino dubbi sulla sua imparzialità.
- 26 Da un lato, nella sentenza della Corte EDU nella causa Boyan Gospodinov/Bulgaria, citata da NE, si sostiene che, sulla base dell'approccio

obiettivo volto ad accertare l'imparzialità di un giudice, sussistono dubbi fondati nel caso in cui un imputato in un procedimento penale sia nel contempo attore in un procedimento civile avente ad oggetto un'azione promossa nei confronti del giudice dinanzi al quale è pendente il procedimento penale, e se un eventuale risarcimento danni accordato nel procedimento civile risulterebbe a carico del bilancio di tale giudice.

- 27 Se invece si seguisse la tesi secondo cui i giudici di un organo giurisdizionale devono sempre dichiararsi parziali allorché l'organo presso cui operano è convenuto in un procedimento civile del genere, una parte sarebbe in grado di scegliersi il proprio giudice o il proprio collegio giudicante, il che costituirebbe un abuso di diritto. Tale questione assume rilievo ai fini della decisione sui motivi di ricusazione del collegio giudicante e riguarda sia la decisione sulla domanda concreta, sia la stabilità della decisione finale che sarà adottata nel procedimento penale.
- 28 Con riferimento al secondo motivo della domanda di ricusazione presentata da NE, il giudice del rinvio non è certo di poter continuare a condurre il procedimento penale, dopo che la sua qualità di garante dell'indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini è stata messa in discussione nella motivazione per l'adozione della legge sul suo scioglimento, e si interroga sulle conseguenze che avrebbe per le decisioni adottate in questa causa il fatto di non autoricursarsi per parzialità. La risposta a tale interrogativo è rilevante sia per il caso di specie che per gli altri casi dei quali gli organi giurisdizionali specializzati sono chiamati ad occuparsi fino al loro imminente scioglimento.
- 29 Il giudice del rinvio dubita che il diritto dell'Unione europea consenta di sciogliere organi giurisdizionali con la motivazione che costituiscono un impedimento per la «salvaguardia del principio costituzionale di indipendenza dei giudici e di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini», se tali organi giurisdizionali applicano le stesse norme procedurali e sostanziali degli altri organi giurisdizionali e delle altre procure del paese.
- 30 Gli organi giurisdizionali specializzati in Bulgaria sono stati istituiti nel 2011. All'origine venivano loro assegnati casi di reati compiuti da gruppi di criminalità organizzata. Nel 2015 la loro competenza è stata estesa ai casi di reati contro la Repubblica e nel 2017 ai casi di corruzione contro determinati gruppi di persone - persone che ricoprono cariche pubbliche ad alti livelli.
- 31 Le modalità con cui i giudici e i procuratori vengono nominati presso gli organi giurisdizionali specializzati corrispondono a quelle per la nomina di giudici e procuratori presso altri organi giurisdizionali. Tutti vengono nominati a seguito di concorsi pubblici e procedure di selezione, quali quelli previsti per gli altri giudici e procuratori nel paese, e godono dello stesso status. Le garanzie di indipendenza dei giudici e procuratori negli organi giurisdizionali specializzati sono le stesse previste per gli altri giudici e procuratori.

- 32 Il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) ha statuito due volte in merito alla compatibilità di detti giudici con la Costituzione bulgara. In tali sentenze è stata respinta l'affermazione secondo cui gli organi giurisdizionali specializzati sarebbero tribunali straordinari. Si fa presente che essi amministrano la giustizia in base alle regole generali e che i giudici e procuratori sono nominati, trasferiti, promossi e licenziati come i giudici e i procuratori degli altri organi giurisdizionali. Viene altresì respinta la tesi secondo cui il Tribunale [specializzato] sarebbe un tribunale straordinario per via della specializzazione in base a soggetto ed oggetto. Al contrario, si sottolinea che, fino all'istituzione degli organi giurisdizionali in discussione, tale competenza era attribuita al Tribunale di Sofia, e non è mai stata messa in discussione, né in teoria, né nella pratica.
- 33 Pertanto il giudice del rinvio ritiene infondate le affermazioni secondo cui l'esistenza e il modus operandi degli organi giurisdizionali specializzati violerebbero i principi di indipendenza dei giudici e di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini. Nell'ambito della procedura di adozione dello ZIDZSV, tali affermazioni non sono state suffragate da fatti concreti né da dati affidabili, il che contravviene ai principi di trasparenza e obbligo di rendicontazione nell'ambito del processo legislativo. Lo scioglimento di un organo giurisdizionale sulla base di tali critiche comporta un ingiustificato danno di reputazione a un organo giurisdizionale e ai giudici e procuratori che operano al suo interno.
- 34 Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se le disposizioni dello ZIDZSV che disciplinano il rinnovo dei mandati di giudici e procuratori degli organi giurisdizionali di cui è previsto lo scioglimento siano compatibili con il diritto dell'Unione. Formalmente, la legge prevede il rinnovo dei mandati di giudici e procuratori senza indizione di concorso, di fatto tuttavia si verificano scostamenti rispetto alla normativa generale. Le differenze consistono nella limitazione dei rinnovi di mandato presso un organo giurisdizionale a un massimo di un quarto dei giudici in forza presso l'abolito Tribunale specializzato per i procedimenti penali e un massimo di un terzo dei giudici in forza presso l'abolita Corte d'appello specializzata per i procedimenti penali, nonché nell'esecuzione provvisoria delle decisioni del Consiglio giudiziario supremo riguardanti il rinnovo dei mandati (i ricorsi avverso tali decisioni non hanno effetto sospensivo).
- 35 Il giudice del rinvio ritiene discriminatorie tali disposizioni, in quanto prevedono una procedura diversa per il rinnovo di un mandato. La sola ipotetica possibilità che si incontrino difficoltà nel rinnovo dei mandati di giudici e procuratori non giustifica l'introduzione di regole in deroga. Inoltre, le disposizioni stesse risultano contraddittorie. Da un lato è previsto che, all'atto del rinnovo dei mandati di giudici e procuratori, si tenga conto del carico di lavoro del giudice interessato, dall'altro il rinnovo dei mandati in caso di superamento della quota prevista viene limitato, benché nell'organo interessato si registri eventualmente il fabbisogno di un maggior numero di giudici e procuratori. Con l'introduzione della disciplina delle quote illustrata sopra, il legislatore limita le competenze del Consiglio giudiziario supremo stabilite dalla Costituzione, che prevedono il

rinnovo dei mandati di giudici e procuratori e il controllo nonché l’assegnazione dei posti vacanti presso i singoli tribunali e le procure.

- 36 Secondo il parere del giudice del rinvio, le disposizioni dello ZIDZSV che disciplinano il rinnovo dei mandati di giudici e procuratori degli organi giurisdizionali di cui è previsto lo scioglimento appaiono incerte e danno adito a interpretazioni diverse. Non è chiaro come il legislatore imponga a tali giudici e procuratori di assumere i rispettivi incarichi, se il loro mandato viene rinnovato sulla base di quote presso un determinato organo giurisdizionale senza che abbiano manifestato il loro consenso, né come essi possano presentare ricorso contro tale nomina e sorge la questione se la disciplina in esame non costituisca una forma di costrizione nei confronti di giudici e procuratori, affinché accettino la carica proposta o abbandonino la magistratura.
- 37 A tal proposito il giudice del rinvio rimanda alla sentenza della Corte EDU, del 9 marzo 2021, nella causa Bilgen/Turchia. Tale sentenza conferma il diritto di giudici e procuratori alla tutela da trasferimenti arbitrari e l’importanza di un controllo giurisdizionale delle decisioni che li riguardano in materia di trasferimenti non consensuali (e, analogamente, di licenziamenti, rinnovo di mandati o distacchi disposti senza il consenso degli interessati), al fine di non pregiudicare la loro indipendenza a causa di influenze esterne illegittime.
- 38 Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, per i motivi seguenti:
- le questioni pregiudiziali rivestono interesse nazionale, in quanto le loro risposte possono avere effetti per la certezza del diritto di tutti gli atti compiuti prima e dopo l’entrata in vigore dello ZIDZSV;
 - attualmente il Tribunale specializzato per i procedimenti penali conta 23 giudici, i quali fino al 27 luglio 2022 devono decidere delle cause di cui sono investiti, che in seguito saranno assegnate ad altri organi giurisdizionali in circoscrizioni giudiziarie ignote (al momento non ancora definite);
 - il giudice del rinvio svolge mansioni giudiziarie di estrema importanza nel sistema giudiziario bulgaro, in quanto, fino al 27 luglio 2022, è l’unico organo giurisdizionale competente in primo grado per i casi riguardanti associazioni per delinquere organizzate e che autorizza l’impiego e la prosecuzione dell’impiego di tecniche istruttorie particolari per reati connessi ad attività di associazioni per delinquere organizzate rientranti nella competenza della Procura europea;
 - occorre una rapida risposta alle questioni pregiudiziali al fine di dissipare i dubbi esistenti in merito all’indipendenza dei giudici degli organi giurisdizionali specializzati nell’ambito del processo legislativo realizzato. La questione riveste massima importanza in quanto i giudici sono chiamati a decidere, anche nel merito, delle cause loro assegnate. Ulteriori incertezze nel

trattamento di tali cause comprometterebbero la stabilità delle decisioni che devono essere adottate.

DOCUMENTO DI LAVORO